



STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DEGLI AVVOCATI E PRATICANTI DI GRAVINA IN PUGLIA

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE – SCOPO

Art. 1- Con atto redatto in data 16.05.1989 è stata costituita l'Associazione degli avvocati e praticanti procuratori di Gravina in Puglia, oggi denominata Associazione degli Avvocati a praticanti Avvocati.

Art. 2- Il citato atto costitutivo ed il presente statuto costituiscono un "*unicum*" inscindibile talché l'uno integra l'altro.

Art. 3- L'associazione ha natura giuridica di "associazione non riconosciuta".

Per tutto quanto non regolato dall'atto costitutivo, dallo statuto e dagli eventuali regolamenti interni, l'associazione fa rinvio alle norme dettate in materia dal codice civile.

Art. 4- L'associazione ha sede in Gravina in Puglia.

Al momento, ed in via provvisoria, ha sede presso la "sala udienze" dell'Ufficio del Giudice di Pace di Gravina.

Art. 5- L'associazione non ha fine di lucro.

Art. 6- L'associazione è un mezzo di incontro, dibattito e studio per gli associati, nonché uno strumento di tutela degli interessi comuni agli stessi in quanto connessi alla professione svolta, sia che tali interessi abbiano rilevanza locale e sia che ne abbiano una generale.

In quest'ultimo caso l'associazione può aderire ad iniziative di altri organismi professionalmente rappresentativi degli associati.

Art. 7- L'associazione non costituisce uno strumento utile al singolo associato (o a più associati) per il conseguimento di

finalità sue particolari, sia pure apprezzabili sotto il profilo politico, culturale, sociale o morale, allorché queste non hanno incidenza categoriale e, perciò, comune e generale.

Art. 8 - A titolo esemplificativo, l'associazione si prefigge di:

a) suscitare fra gli associati un vincolo di solidarietà professionale, prodromico a regole comportamentali ispirate ai principi di correttezza e lealtà;

b) fissare regole di autodisciplina dei comportamenti pratici sottesi all'esercizio in loco della professione forense;

c) salvaguardare il libero esercizio della professione forense per tutti e per ciascuno degli associati, opponendosi ad ogni atto preclusivo, limitativo o condizionante, comunque e da chiunque provenga;

d) garantire la permanenza e l'efficienza dell'ufficio del Giudice di Pace di Gravina in Puglia;

e) diffondere, con il suo operato, nell'ambito dell'opinione pubblica, una concezione dell'avvocatura locale ispirata a generali giudizi di apprezzamento professionale e, in senso più lato, morale e civico;

f) promuovere iniziative che incidano nella realtà sociale e culturale locale con il fine di produrvi effetti evolutivi

Art. 9- Per il conseguimento dei fini descritti ed esemplificati agli articoli precedenti, l'associazione intraprende tutte le iniziative necessarie o comunque ritenute idonee agli scopi.

A puro titolo indicativo, essa potrà indire manifestazioni di aggiornamento professionale - e di più generale acculturamento -; potrà partecipare ad analoghe manifestazioni indette da altri organismi o enti; potrà organizzare e/o partecipare a manifestazioni di tipo sportivo e/o ricreativo, purché non avulse dagli scopi sociali innanzi indicati; potrà costituire un centro di studio permanente e promuovere e/o patrocinare la promozione, l'eventuale edizione, la pubblicazione e la diffusione di lavori scientifici su temi giuridici elaborati dagli associati e/o dall'associazione stessa; potrà costituire una biblioteca giuridica.

TITOLO II

STRUTTURA ASSOCIATIVA

Art. 10 - L'associazione è formata dai soci (o "associati"), i quali, nel loro insieme unitario, compongono l'Assemblea dei Soci.

Art. 11- L'assemblea dei soci elegge il Comitato Direttivo.

Art. 12- Il comitato direttivo nomina il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere.

TITOLO III

SOCI

Art. 13- Sono soci tutti coloro che, avendone diritto, si iscrivono all'associazione.

L'iscrizione consta dal registro degli iscritti, tenuto ed aggiornato dal comitato direttivo. I soci partecipano alla vita associativa in modo continuativo e non temporaneo.

Art. 14- I requisiti per l'iscrizione sono:

a) l'iscrizione in atto nell'albo professionale (ivi compresi gli elenchi speciali) degli avvocati o dei praticanti avvocati;

b) la principale residenza professionale nel Comune di Gravina in Puglia e/o Poggiorsini.

Con la locuzione "principale residenza professionale" si intende lo studio che, fra gli altri eventualmente situati altrove, sia maggiormente frequentato dall'aspirante socio.

I due requisiti devono essere concorrenti.

Art. 15- Gli iscritti che si collochino in pensione conservano il diritto d'iscrizione anche per gli anni pensionabili.

Art. 16- Chi intende iscriversi all'associazione produce apposita domanda su modulo che sarà predisposto dal comitato direttivo e la indirizza al presidente.

Ritenuta la sussistenza dei requisiti e l'assenza di cause di esclusione, il Comitato direttivo delibera la sua iscrizione e contestualmente lo invita a versare la quota associativa annuale in un congruo termine.

a) Se l'aspirante socio adempie, il comitato procede doverosamente ed immediatamente all'iscrizione. In questo caso, il nuovo socio acquista tale "status" con effetto retroattivo, decorrente dal dì della presentazione della domanda.

b) Se l'aspirante socio non adempie, la domanda si considera come mai presentata.

Il richiedente ha comunque facoltà di presentare nuova domanda.

La nuova istanza, in qualunque momento intervenga, deve essere accompagnata dal contestuale versamento della quota annuale.

In difetto di tale adempimento, il comitato non è tenuto a deliberare sull'istanza stessa.

Art. 17- Di contro il comitato, ove ritenga che l'aspirante socio non possenga i requisiti di cui all'art. 14, ovvero versi in una delle condizioni di esclusione di cui al seguente art. 19, comunica per iscritto all'interessato le ragioni ostative all'iscrizione invitandolo a fornire chiarimenti.

a) Se l'interessato non provvede, la domanda si considera come mai presentata.

b) Se l'interessato, nel termine di decadenza di giorni quindici dal ricevimento della richiesta, fornisce per iscritto i chiesti chiarimenti, si procede a norma degli articoli seguenti.

L'interessato, contestualmente ai chiarimenti, può chiedere la sua personale audizione.

In questo caso il comitato lo convoca.

Art. 18- Ricevuti i chiarimenti richiesti ed eventualmente ascoltato l'interessato, il comitato delibera definitivamente sulla domanda d'iscrizione e comunica per iscritto all'interessato la decisione che è inoppugnabile ed insindacabile.

Art. 19- Sono cause di esclusione dell'iscrizione ovvero, ove si verificano successivamente all'iscrizione, di decadenza dalla qualità di socio:

a) la cancellazione dall'albo professionale degli avvocati o dei praticanti avvocati;

b) la chiusura dello studio professionale nel Comune di Gravina in Puglia e/o Poggiorsini;

c) l'indegnità;

d) l'incompatibilità;

e) la morosità persistente.

Art. 20- Ai fini di quanto previsto al punto sub "b)" dell'articolo precedente, è indegno il socio che:

a) sia riconosciuto definitivamente colpevole di reati infamanti;

b) sia stato sospeso dalla professione e per tutto il periodo di durata della sospensione;

c) sia stato definitivamente condannato per infedele patrocinio o per altri reati connessi e comunque collegati all'esercizio della professione;

d) svolga attività antagoniste e concorrenziali rispetto a quelle dell'associazione;

e) esprima giudizi di dilleggio e/o comunque offensivi per l'associazione, i suoi organi ed i suoi iscritti in quanto tali;

f) sia inottemperante, in modo persistente e/o in forma comunque grave, nei confronti dello statuto, dei deliberati assembleari, delle decisioni del comitato direttivo, degli eventuali regolamenti interni e dell'eventuale regolamento di disciplina;

g) si sia reso comunque colpevole di atti di grave scorrettezza e slealtà nei confronti di altri iscritti;

Art. 21- Ai fini di cui sub "d)" dell'art. 19, è incompatibile il socio iscritto ad associazioni affini o analoghe di altre città.

Art. 22 - Ai fini di cui sub "e)" del ripetuto art 19, la persistenza della morosità sussiste per il socio moroso che non provveda al pagamento delle quote sociali, o delle altre somme legittimamente deliberate dall'associazione, nel termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento della specifica diffida ad adempiere, comunque inviata.

Art. 23- In tutti i casi di cui all'art. 19, il comitato direttivo, su segnalazione dei soci o d'ufficio, delibera, comunque doverosamente e, ravvisata la sussistenza dei descritti presupposti statutari, commina il provvedimento di decadenza salva la facoltà di richiedere chiarimenti alla stregua dell'articolo 17. Indi comunica il provvedimento di esclusione all'interessato.

Art. 24- La qualità di socio si perde altresì per dimissioni volontarie.

Le dimissioni possono essere immotivate.

La presentazione della dichiarazione di dimissioni preclude la possibilità di pronunciare a carico del socio dimissionario il provvedimento di decadenza.

Art. 25- Le dimissioni si presentano con dichiarazione scritta da indirizzare al presidente del comitato direttivo.

Il comitato direttivo può richiederne la revoca. Se sono revocate, s'intendono come mai presentate. Se sono mantenute ferme, devono essere accettate.

In ogni caso esse hanno efficacia dal dì della presentazione.

Art. 26- La cessazione della qualità di socio, per qualunque ragione intervenuta, non rende ripetibili, neanche parzialmente, le quote sociali versate.

Di contro, il socio che comunque perda tale sua qualità risponde pro quota delle obbligazioni e dei debiti eventualmente sussistenti in capo all'associazione alla stregua del bilancio consuntivo dell'esercizio durante il quale si è verificata la cessazione della qualità di socio.

Del pari, egli ha l'obbligo di versare, ove non l'abbia già fatto, la quota dovuta per l'anno sociale in corso al momento della presentazione delle dimissioni, anche nell'ipotesi che non sia stato ancora determinato il suo ammontare per la pendenza del termine statutario.

TITOLO IV

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 27- L'assemblea dei soci è l'organo sovrano, indirizza e dirige l'associazione, deliberando i criteri di massima ai quali deve uniformarsi il comitato direttivo.

Art. 28- Essa, in particolare:

a) elegge i componenti del comitato direttivo;

b) approva il bilancio d'esercizio;

c) delibera le modifiche e le integrazioni allo Statuto;

d) ha facoltà di deliberare regolamenti interni e di approvare, rendendoli così efficaci, i regolamenti proposti dal comitato direttivo;

e) delibera la revoca dei componenti del comitato direttivo;

f) individua il luogo dove fissare o trasferire la sede sociale;

g) approva, modifica o rigetta le proposte del comitato in ordine all'imposizione ai soci di contribuzioni straordinarie;

h) ratifica l'accettazione di contributi, lasciti, donazioni, legati, erogazioni gratuite a favore dell'associazione.

Art. 29- L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

Art. 30- L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno dal presidente del comitato direttivo per l'approvazione del bilancio di esercizio annuale.

Art. 31- L'assemblea è straordinaria in tutti gli altri casi.

Esclusi i casi previsti alle lettere "a)", "b)" e "c)" dell'art. 28, per i quali vigono le specifiche norme (cui si fa rinvio), l'assemblea straordinaria può essere convocata dal presidente del comitato direttivo ovvero da un numero di soci pari almeno ad 1/5 (un quinto) del numero dei soci iscritti, esclusi i componenti il comitato.

Art. 32- La convocazione di assemblea è regolarmente effettuata se fatta a mezzo avviso affisso nella bacheca della Associazione situata presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Gravina in Puglia, contenente l'ordine del giorno, sottoscritto dal presidente del comitato direttivo ovvero dai soci che richiedono la convocazione.

L'avviso s'intende regolarmente comunicato a tutti i soci se rimane affisso nell'apposita bacheca per almeno tre giorni continui ed ininterrotti prima della data della riunione in prima convocazione.

Quando l'assemblea è convocata dai soci, costoro devono darne comunicazione al comitato direttivo inviando al presidente copia conforme dell'avviso di convocazione predisposto.

L'avviso deve essere recapitato non oltre il primo dei tre giorni di affissione.

Art. 33- L'assemblea è sempre convocata in prima ed in seconda convocazione.

Fra la prima e la seconda convocazione non può intercorrere un periodo di tempo superiore a ventiquattro ore.

Art. 34- L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente almeno la maggioranza assoluta degli iscritti.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti.

In entrambi i casi, essa delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 35- L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno i 2/3 (due terzi) degli iscritti.

In seconda convocazione se sono presenti almeno 1/5 (un quinto) degli iscritti.

In entrambi i casi delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 36- Ciascun socio ha diritto ad un voto.

Non è possibile la delega di tale diritto.

Art. 37- Ogni assemblea è presieduta dal presidente del comitato direttivo in carica o, in sua assenza, dal vice presidente o, ancora, dal socio avvocato anagraficamente più anziano.

Le funzioni di segretario vengono assunte dal segretario del comitato direttivo o, in sua assenza, da socio presente nominato dal presidente.

Gli esiti della riunione sono trasfusi in sintesi su apposito registro redatto, seduta stante, dal segretario.

Il presidente dirige e coordina i lavori assembleari, fissando i tempi degli interventi e seguendo l'ordine degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Egli decide altresì se il voto deve essere palese o segreto, salvo che nei casi di cui all'articolo seguente.

Provvede altresì a verificare le maggioranze costitutive e deliberative dell'assemblea.

Art. 38- Il voto dell'assemblea è segreto in occasione della elezione e della revoca del comitato direttivo, o qualora ne facciano richiesta almeno i 2/3 dei soci iscritti.

Il voto segreto si rende su apposite schede, predisposte dal presidente dell'assemblea, in modo da garantire la loro irricognoscibilità.

Il voto palese si esprime per alzata di mano.

Art. 39- Nel computo delle maggioranze deliberative non si tiene conto degli astenuti e/o delle schede bianche o nulle.

Spetta al presidente dell'assemblea la dichiarazione di nullità della scheda.

Art. 40- I componenti del comitato direttivo hanno diritto di partecipare a tutte le assemblee ma non hanno diritto di voto in caso di approvazione del bilancio di esercizio, in caso di revoca di uno o più partecipanti allo stesso comitato direttivo, in caso di approvazione di proposta avente ad oggetto l'imposizione ai soci di contribuzioni straordinarie.

TITOLO V

COMITATO DIRETTIVO

Art. 41- Il comitato direttivo si compone di sette membri, tutti avvocati, e dura in carica tre anni.

Art. 42- Il comitato è eletto dall'assemblea straordinaria, riunita a norma degli articoli precedenti, osservando la procedura di voto disciplinata dall'articolo seguente.

Art. 43- Tutti i soci sono elettori e tutti i soci avvocati sono eleggibili.

Sono però ineleggibili, oltre ai praticanti, i soci avvocati che al momento della votazione:

a) rivestono la carica di giudice onorario;

b) fanno parte di assemblee elettive rappresentative di enti pubblici;

Le dette cause di ineleggibilità sono altresì cause di decadenza dalla carica ove si verifichino successivamente all'elezione.

Ciascun socio esprime le sue preferenze, indicando fino ad un massimo di sette nomi.

Espletato lo spoglio, risultano eletti i sette soci più votati fra i loro rispettivi colleghi.

In ogni caso di parità si procede a votazioni di ballottaggio.

Art. 44- La qualifica di avvocato o praticante si fa risalire al momento della votazione.

Nessuna conseguenza comporta la successiva iscrizione del praticante all' albo degli avvocati.

Art. 45- Il comitato procede con urgenza alla cooptazione non appena si verifichino le ipotesi contemplate al precedente articolo 43.

Si procede altresì alla cooptazione in caso di dimissioni dalla carica ed in ogni altro caso di perdita della qualità di socio.

L'ordine di cooptazione è determinato dalla graduatoria concretata a seguito dell'espletamento delle elezioni immediatamente precedenti giacché la cooptazione compete al primo dei non eletti e così di seguito.

In caso di parità di voti, il comitato sceglie con assoluta discrezionalità.

Art. 46- Il componente cooptato resta in carica fino alla scadenza del mandato del comitato.

Art. 47- Non è necessaria la cooptazione quando rimangono in carica almeno cinque membri del comitato e mancano meno di sei mesi alla fine del biennio di durata in carica del comitato medesimo.

Art. 48- Allo scadere del triennio, e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio annuale d'esercizio, viene convocata l'assemblea straordinaria dei soci per l'elezione del nuovo comitato di gestione.

E' possibile la rielezione di ciascun componente.

Art. 49- La revoca della carica di componente del comitato è pronunciata dall'assemblea straordinaria dei soci nei casi di decadenza di cui alle lettere "b", "c" e "d" dell'art. 19 del presente statuto.

La revoca viene altresì pronunciata dall'assemblea straordinaria dei soci a carico dei componenti che non provvedano al compimento degli atti dovuti a norma del presente Statuto.

Per tali adempimenti l'assemblea viene convocata su iniziativa di un componente del comitato stesso o di un numero di soci pari ad 1/5 (un quinto) degli iscritti.

Si seguono le norme dettate in materia di decadenza del socio.

La decadenza per il verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 43, letto "a)" e "b)", così come la decadenza per il verificarsi di una delle ipotesi di cui sub "a)" e "b)" dell'art. 19, è pronunciata dal comitato medesimo.

In caso di inerzia del comitato, provvede, anche in questi casi, l'assemblea straordinaria dei soci a mente del disposto del terzo comma di questo articolo.

Art. 50- Quando, per qualsiasi ragione, il comitato direttivo si trova ad essere composto da un numero di membri inferiore a quattro, esso non può procedere alle cooptazioni ed invece deve procedere alla convocazione dell'assemblea straordinaria per l'elezione integrativa dei nuovi componenti che succedano a quelli uscenti.

Art. 51- Il Comitato direttivo provvede all'attuazione dei deliberati assembleari, sovrintendendo a tutti gli aspetti operativi ed organizzativi connessi alle attività finalizzate al conseguimento dei fini sociali.

Esso, in particolare:

a) gestisce le finanze sociali e ne ha piena responsabilità;

b) redige ogni anno il bilancio consuntivo di esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea ordinaria;

c) determina l'ammontare delle quote sociali annuali;

d) cura la riscossione delle dette quote e di ogni altro introito e credito sociale, con obbligo di promuovere le azioni giudiziarie più acconce nel caso di inutilità delle iniziative stragiudiziali;

e) attribuisce al suo interno le cariche sociali di presidente, vice presidente, segretario e tesoriere;

f) provvede all'attuazione della finalità di autodisciplina dell'associazione;

g) tenta il bonario componimento di eventuali controversie insorte fra i soci a motivo dell'inosservanza degli obblighi di lealtà e correttezza professionale, su concorde richiesta degli interessati;

Art. 52- Il comitato si riunisce ogni qual volta necessario o opportuno, senza speciali formalità di convocazione, essendo sufficiente l'avviso verbale.

Si riunisce obbligatoriamente se la convocazione promana dal presidente o da almeno altri due membri.

Il comitato è validamente riunito se consta della presenza di almeno quattro membri.

Esso delibera sempre a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni sono adottate senza speciali formalità.

Il voto è generalmente palese.

E' segreto ogni qual volta ne facciano espressa richiesta almeno tre membri.

Le decisioni del comitato devono risultare per iscritto, su apposito registro, in forma di sintesi.

I verbali delle riunioni del comitato sono sottoscritti dal segretario e dal presidente.

TITOLO VI

PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE - SEGRETARIO - TESORIERE

Art. 53- Le cariche di presidente, vice presidente, segretario e tesoriere vengono attribuite dal comitato direttivo, nel corso della sua prima riunione.

Art. 54- Il presidente del comitato direttivo rappresenta l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Egli assume la carica con spirito di servizio.

Dura in carica tre anni anche in caso di mutamento dei componenti del comitato.

Può delegare, conservandone comunque la responsabilità, specifici atti e/o funzioni agli altri componenti.

Art. 55- Il vice presidente sostituisce a tutti gli effetti il presidente in tutti i casi di assenza, impedimento o decadenza di quest'ultimo.

Art. 56- Il segretario redige – in forma riassuntiva – i verbali delle riunioni del comitato direttivo e se ivi nominato anche dell'assemblea dei soci.

Art. 57- Il tesoriere cura la contabilità sociale, riscuote quote sociali ed eventuali elargizioni da parte di terzi, effettua i pagamenti, essendo in generale responsabile della regolare tenuta della cassa, poiché gestisce materialmente le operazioni finanziarie, redige una prima nota di entrate ed uscite cronologicamente ordinate, indicandone le singole causali.

Art. 58- Il segretario ed il tesoriere, d'intesa tra loro, curano la tenuta del registro dei soci, provvedendo al relativo aggiornamento.

TITOLO VIII

PATRIMONIO - ESERCIZI - TESORIERE

Art. 59- Il patrimonio sociale è costituito da:

a) quote e contributi degli associati;

b) lasciti, erogazioni, donazioni legati e contribuzioni di terzi;

c) beni acquistati dall'associazione;

d) contribuzioni straordinarie dei soci.

Le quote e i contributi degli associati si intendono non trasmissibili e non rivalutabili.

Art. 60- E' esclusa ogni forma di ripartizione degli utili, fondi, riserve, nonché qualsiasi avanzo di gestione.

Il patrimonio sociale resta vincolato per destinazione.

Oltre al versamento delle quote sociali annuali, i soci sono tenuti ai pagamenti straordinari che possono essere deliberati per far fronte a specifiche esigenze dell'associazione.

Di contro, sono obbligati ai pagamenti necessari per iniziative non generali solo i soci che intendono aderire alla medesime e parteciparvi.

Tutte le somme dovute dai soci all'associazione, a qualunque titolo, costituiscono credito di quest'ultima, liquido, immediatamente esigibile e fruttifero di interessi al tasso ufficiale di sconto e di rivalutazione monetaria secondo indici istat.

Art. 61- L'esercizio sociale si apre il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Il comitato redige annualmente un rendiconto economico finanziario d'esercizio che sottopone all'approvazione dell'assemblea.

Eventuali poste attive in bilancio vengono assegnate al bilancio dell'esercizio seguente.

TITOLO IX

SCIOGLIMENTO

Art. 62- L'associazione non si prefigge una durata limitata.

Art. 63- L'associazione si scioglie, per volontà dell'assemblea riunitasi all'uopo in seduta straordinaria

Art. 64- Contestualmente allo scioglimento, l'assemblea nomina uno o più liquidatori.

Al termine della liquidazione, l'eventuale residuo attivo e/o beni dell'associazione dovranno essere devoluti a Enti e/o Associazioni aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, o ad opere di beneficenza.

Letto approvato all'unanimità, per alzata di mano, come risultante dal separato verbale di assemblea straordinaria.

Gravina in P. 10 Luglio 2008